



# autostrada del Brennero

**FORNITURA DI N. 8 AUTOVETTURE NUOVE ALLESTITE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA  
STRADALE IN AUTOSTRADA**

**4**

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

DATA PROGETTO:  
MARZO 2021



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(dott. Peter Frick)

## INDICE

ART. 1)	NORME APPLICABILI .....	4
ART. 2)	DEFINIZIONI .....	4
ART. 3)	OGGETTO DEL CONTRATTO .....	4
ART. 4)	TEMPI DI CONSEGNA .....	4
ART. 5)	GARANZIA E PACCHETTO DI MANUTENZIONE .....	5
ART. 6)	CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO .....	6
ART. 7)	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO .....	6
ART. 8)	RETE DEI PUNTI DI ASSISTENZA .....	7
ART. 9)	STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO ..	8
ART. 10)	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	8
ART. 11)	CONTESTAZIONI E RISERVE .....	8
ART. 12)	MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI .....	9
ART. 13)	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE .....	9
ART. 14)	SUBAPPALTO .....	9
ART. 15)	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	10
ART. 16)	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....	11
ART. 17)	GARANZIE .....	11
ART. 18)	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' .....	12
ART. 19)	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	12
ART. 20)	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....	12
ART. 21)	NOMINA DI UN REFERENTE .....	12
ART. 22)	REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE .....	12
ART. 23)	PENALI .....	13
ART. 24)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	13
ART. 25)	RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ .....	13
ART. 26)	SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE .....	13
ART. 27)	INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE 679/2016 .....	13
ART. 28)	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....	14
ART. 29)	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01 .....	14
ART. 30)	DOMICILIO LEGALE .....	15
ART. 31)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	15
ART. 32)	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE .....	15
ART. 33)	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO .....	16

## SCHEMA DI CONTRATTO

relativo alla fornitura di n. 8 autovetture nuove allestite per il servizio di Polizia Stradale in autostrada.

### Premesso

che:

- Autostrada del Brennero S.p.A. è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- l'Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero S.p.A., con Determina n. 309 di data 25 marzo 2021, ha approvato la spesa per la fornitura di n. 8 autovetture nuove allestite per il servizio di Polizia Stradale in autostrada;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero Spa ha esperito procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del medesimo decreto;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, è risultata aggiudicataria della fornitura di che trattasi l'Impresa/RTI/Consorzio ....., con sede in .....

l'Impresa/RTI/Consorzio:

- dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recata sui posti dove dovrà eseguirsi la prestazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione e di aver giudicato la stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della prestazione nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli interventi previsti;
- dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali,

### **ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,**

fra il signor ....., nato a ....., il ....., nella sua qualità di ..... di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n. .... – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor ....., nato a ....., il ....., nella sua qualità di ..... dell'Impresa ....., con sede in ....., via ..... n. ...., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data ..... n. .... di repertorio del dott. ...., notaio in .....), Codice Fiscale n. ...., (che di seguito, per brevità, sarà denominato Appaltatore) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

## ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente appalto è disciplinato dal contratto, dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore nonché, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

## ART. 2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato:** il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- **Appaltatore:** l'operatore economico aggiudicatario, singolo o associato;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.;
- **DEC:** Il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- **RUP:** il Responsabile unico del procedimento.

## ART. 3) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 8 autovetture nuove allestite per il servizio di Polizia Stradale in autostrada, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel capitolato e negli altri atti di gara.

## ART. 4) TEMPI DI CONSEGNA

Successivamente alla sottoscrizione del contratto verrà redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. In caso di urgenza, l'avvio dell'esecuzione del contratto, inteso come ordine di inizio delle prestazioni, potrà essere disposto una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, qualora non sia possibile addivenire alla firma del contratto per cause soggettive dell'Appaltatore la Società procederà alla revoca dell'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria senza possibilità di risarcimento alcuno o rifusione di spese già sostenute da parte dell'Appaltatore.

Con la firma del verbale di avvio dell'esecuzione il legale rappresentante dell'Appaltatore o persona abilitata, indicherà il nominativo del responsabile dell'aggiudicatario, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, entro i termini stabiliti, la messa a disposizione (indicando anche il luogo) dell'autovettura "prototipo" per concordare con l'Autocentro di Polizia di Stato di competenza la data per l'effettuazione della visione dell'autovettura oggetto di proposta. L'autovettura "prototipo" dovrà essere immatricolata per la data di visione della stessa. Alla visione del prototipo sarà presente anche personale della Società.

Dopo l'accettazione dell'autovettura "prototipo" da parte dell'Autocentro di Polizia di Stato di competenza, il fornitore dovrà comunicare per iscritto ed entro i termini stabiliti per la consegna, la messa a disposizione (indicando anche il luogo) delle autovetture per concordare con il menzionato Autocentro di Polizia di Stato di competenza la data per l'effettuazione del collaudo definitivo da parte di quest'ultimo. Per la data del collaudo tutte le autovetture dovranno essere immatricolate.

Al termine del procedimento di collaudo da parte dell'Autocentro della Polizia di Stato di competenza sarà redatto un verbale ("Verbale di Collaudo"), per certificare l'idoneità delle autovetture a espletare il Servizio di Polizia Stradale in autostrada. Al collaudo sarà presente anche personale della Società, per verificare il rispetto di tutti i requisiti di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e scheda tecnica.

Nel verbale dovranno essere riportati, oltre al chilometraggio dell'autovettura, la data di consegna, eventuali osservazioni e le relative dotazioni.

La consegna delle autovetture nuove – già collaudate – dovrà avvenire entro 220 (duecentoventi) giorni naturali consecutivi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, al netto dei giorni utilizzati per la visione del prototipo e per il collaudo definitivo. La consegna delle predette autovetture dovrà avvenire presso la Sede della Società, in via Berlino 10, 38121 Trento o altro sito che verrà indicato dalla Società stessa, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. La data e l'ora di consegna della fornitura dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore d'Esecuzione del Contratto, o suo delegato, e dovranno essere confermate da parte dell'Appaltatore.

All'atto della consegna delle autovetture in Società verrà redatto un Verbale di consegna che costituirà prova dell'avvenuto ritiro dei mezzi e accettazione degli stessi. Il Verbale di consegna dovrà attestare l'efficienza delle autovetture e la rispondenza ai requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché la corrispondenza dei numeri di telaio e di targa.

Nel caso in cui l'Autocentro Polizia di Stato competente per il collaudo della fornitura ritenga non idonee le autovetture, la Società non potrà accettare le autovetture anche se già immatricolate e intestate alla stessa. Tutte le spese necessarie per la restituzione delle autovetture all'Appaltatore (eventuali passaggi proprietà, trasporto ecc.) sono a carico dello stesso Appaltatore. In tal caso, quest'ultimo dovrà provvedere alla sostituzione delle autovetture a propria cura e spese, pena la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e il rimborso di qualsiasi danno alla Società e la comunicazione all'ANAC per i provvedimenti necessari.

## **ART. 5) GARANZIA E PACCHETTO DI MANUTENZIONE**

La fornitura dovrà comprendere un pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria della seguente durata: minor termine tra 60 mesi dalla data di consegna delle autovetture o raggiungimento del chilometraggio di km 300.000 per ogni singola autovettura (il raggiungimento di una delle citate condizioni esclude l'altra).

Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le lavorazioni previste dal manuale di uso e manutenzione dell'autovettura e dalla casa costruttrice per mantenere in efficienza l'autovettura comprese le manutenzioni dovute ad usura dei materiali (es: pastiglie dei freni, dischi dei freni, cinghia distribuzione ecc.), comprensivo di materiali di usura.

Per ogni autovettura dovranno essere forniti n. 2 corredi di livrea completa (da utilizzare in caso di usura post consegna).

Tutto il materiale è a carico dell'Appaltatore.

Per manutenzione straordinaria si intendono tutte le lavorazioni necessarie per ripristinare l'autovettura in caso di guasto non previsto e non riconducibile a incuria (\*) da parte del conducente dell'autovettura, come ad esempio: sostituzione candele, sostituzione iniettori motore, sostituzione pompa acqua, sostituzione radiatore, sostituzione componenti impianto frenante; sostituzione batteria; sostituzione frizione/volano/spingidisco, sostituzione cambio, sostituzione motore o suo rifacimento, ecc.

(\*) Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che il danneggiamento subito dall'autovettura sia avvenuto per incuria da parte del conducente, l'Appaltatore sarà tenuto a comunicarlo, dettagliando analiticamente gli aspetti correlabili ad uno stato di incuria. La Società, prima di accollarsi l'eventuale onere manutentivo, si riserva la facoltà di offrire proprie puntuali controdeduzioni,

argomentate per iscritto, dedotte anche sulla scorta di testimonianze e/o prove oggettive raccolte da parte di coloro che hanno materialmente impiegato i mezzi.

Sono a carico della Società le riparazioni conseguenti a incidenti, il cambio e la fornitura degli pneumatici, i rabbocchi dei liquidi, la sostituzione delle lampade, a esclusione di quelle dei proiettori allo XENO oppure a LED, che rimarranno a carico dell'Appaltatore.

La fornitura dovrà inoltre comprendere:

- una garanzia totale e la manutenzione, per un periodo di 60 mesi, (escluse anomalie derivanti da danneggiamenti o incidenti) anche per la barra luminosa carenata, con dispositivi luminosi d'emergenza e display per messaggi variabili, nonché per l'allestimento "Polizia Stradale" in generale (compreso il montaggio);
- una garanzia sull'integrità della livrea "Polizia" che copra sia la carrozzeria, sia le scritte decorative e il relativo logo, per un periodo minimo di 48 mesi. E' data facoltà all'Appaltatore rilasciare nel manuale di uso e manutenzione dell'allestimento opportune indicazioni per la miglior conservazione di tali parti.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire assistenza, manutenzione e riparazione della barra lampeggiante e dell'allestimento in generale in tutti i punti della rete di assistenza indicati al successivo articolo 8.

Pacchetto di manutenzione e garanzia decorrono **dalla data di consegna delle autovetture presso la sede della Società.**

## **ART. 6) CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO**

L'importo contrattuale corrisponde all'importo determinato dall'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di gara sulla base del ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo assoggettabile a ribasso di euro 456.000,00 (quattrocentocinquantaseimila/00) al quale verranno sommati gli oneri per la sicurezza pari a euro 9,96 (nove/96).

L'importo contrattuale s'intende comprensivo delle spese per prototipo, immatricolazione, trasporto delle autovetture presso la sede della Società, allestimento Polizia Stradale (ivi compresa la livrea), pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 (sessanta) mesi o 300.000 (trecentomila) chilometri.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA. Tale imposta, in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore in ragione della prestazione oggetto di affidamento, sarà versata dalla Società direttamente all'Erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment".

## **ART. 7) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione a 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolare esecuzione, in termini quantitativi e qualitativi, e della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore.

La fattura dovrà riportare il CIG assegnato alla presente procedura e le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento, che la Società effettuerà tramite bonifico bancario.

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto o in contraddizione agli ordini di servizio emessi dal DEC.

L'Appaltatore, ove previsto, sarà tenuto all'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico da inviare alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Il codice destinatario a tal fine attribuito ad Autostrada del Brennero S.p.A. è: P62QHVQ. La fattura dovrà recare obbligatoriamente la dicitura "IVA in regime di scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".

## **ART. 8) RETE DEI PUNTI DI ASSISTENZA**

L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, la presenza di una rete di Punti di Assistenza del proprio brand, convenzionata su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle località di seguito indicate (ubicate lungo l'asse dell'autostrada Brennero – Modena):

- Vipiteno (BZ), Bressanone (BZ) o Brunico (BZ);
- Bolzano;
- Trento;
- Verona;
- Modena;

E' data facoltà all'Appaltatore di assicurare l'assistenza di cui sopra tramite Punti di Assistenza ubicati in prossimità di una delle località definite, purché la distanza del centro di assistenza non superi i 25 Km.

L'Appaltatore dovrà fornire, contestualmente alla consegna delle autovetture, gli estremi identificativi completi di tutti i punti di assistenza citati, nonché un prontuario da utilizzare per attivare la richiesta di soccorso.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione programmata alle varie percorrenze chilometriche (con tolleranza, in più o in meno, di 1500 km), ivi comprese eventuali riparazioni derivanti da malfunzionamenti strutturali o vizi occulti di fabbricazione del mezzo che dovessero occorrere in tempi successivi alla consegna e/o all'utilizzo del mezzo.

Il tempo massimo di riconsegna delle autovetture ricoverate presso la rete assistenziale per manutenzione programmata (tagliando di manutenzione o piccole riparazioni) è di 3 giorni lavorativi dal momento del ricovero dell'autovettura.

Il tempo massimo di riconsegna delle autovetture ricoverate presso la rete assistenziale per riparazioni di manutenzione straordinaria (es: sostituzione cambio, sostituzione motore, ecc..) è di 5 giorni lavorativi dal momento del ricovero dell'autovettura.

A ogni ricovero sarà redatto un foglio di lavoro che dovrà essere sottoscritto sia dal personale della Polizia Stradale che consegna l'autovettura, sia dal personale di accettazione dell'autovettura presso la concessionaria/officina autorizzata.

Sul menzionato foglio di lavoro dovrà essere indicato:

- marca/modello/targa dell'autovettura;
- la Sottosezione Polizia Stradale che consegna l'autovettura;
- la data e l'ora ricovero dell'autovettura;
- una breve descrizione dell'intervento da eseguire (es: tagliando manutenzione, sostituzione pastiglie e dischi freni, ecc.);
- la data e l'ora restituzione dell'autovettura;
- la firma di un responsabile per la Polizia Stradale e una firma di un responsabile per la concessionaria/officina autorizzata.

Inoltre dovrà essere consegnato un documento, in doppia copia, su carta intestata riportante in dettaglio l'elenco degli interventi eseguiti.

Il servizio di soccorso stradale, operante ininterrottamente nell'arco delle ventiquattro ore e sull'intero tratto autostradale, dovrà essere garantito per tutto il periodo di tempo durante il quale l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla manutenzione programmata e alle riparazioni richieste nel presente schema di contratto, e dovrà intervenire entro due ore dal momento della segnalazione dell'inconveniente (l'Appaltatore dovrà fornire una guida pratica per come eseguire la richiesta di intervento). Le autovetture dovranno essere condotte (a spese dell'Appaltatore) presso un punto di assistenza sopra indicato, nello specifico:

- recupero autovettura tra il km 0 e il km 102 di A22; la stessa deve essere condotta presso il punto di assistenza di Vipiteno (BZ), Bressanone (BZ) o Brunico (BZ) o di Bolzano;
- recupero autovettura tra il km 102 e il km 207 di A22; la stessa deve essere condotta presso il punto di assistenza di Trento;
- recupero autovettura tra il km 207 e il km 277 di A22; la stessa deve essere condotta presso il punto di assistenza di Verona;
- recupero autovettura tra il km 277 e il km 313,50 di A22; la stessa deve essere condotta presso il punto di assistenza di Modena.

Nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, dovesse diminuire il numero dei Punti di Assistenza, l'Appaltatore dovrà sostituire entro 30 (trenta) giorni i Punti di Assistenza dismessi con altrettanti aventi le caratteristiche indicate nel presente articolo.

#### **ART. 9) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO**

Tramite ordini di servizio in forma scritta, riportanti le ragioni tecniche e le finalità dell'ordine stesso, il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire che le prestazioni siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio.

#### **ART. 10) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo il relativo verbale, firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono indicate le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e sono descritti i mezzi e gli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Società.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del Codice, il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'Appaltatore deve eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

#### **ART. 11) CONTESTAZIONI E RISERVE**

Ai sensi dell'articolo 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per quanto attiene alle contestazioni e alle riserve si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente schema di contratto. Trovano, inoltre, applicazione le previsioni di cui agli articoli 205 e 206 del Codice.

In ogni caso, l'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalle contestazioni o dalle riserve.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

## **ART. 12) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI**

L'esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal contratto e dai documenti a esso allegati e, pertanto, nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal DEC nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice e dall'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal DEC, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel corso dell'esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino al quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e sarà tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. L'Appaltatore, pertanto, non avrà diritto ad alcuna indennità, a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto e, nel caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulti fissato un prezzo, si provvede alla formazione dei nuovi prezzi secondo le modalità previste dal medesimo articolo. La Società può ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dallo stesso.

## **ART. 13) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa sospendere o interrompere l'esecuzione della prestazione.

In merito alla sospensione e alla ripresa dell'esecuzione della prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. In particolare, in seguito alla cessazione delle cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale, che verrà inserito all'interno del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, redatto dal DEC e sottoscritto anche dall'Appaltatore.

La sospensione dell'esecuzione legittimamente disposta non comporta alcun indennizzo o compenso per l'Appaltatore, mentre nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, sarà dovuto all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal DEC per mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale non determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

## **ART. 14) SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti e in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. In ogni caso, al fine di garantire l'uniformità del prodotto offerto, rispetto anche alla necessità di sottoporre i veicoli oggetto di fornitura a collaudo da parte dell'Autocentro di Polizia di Stato di competenza, tenuto conto altresì della sentenza della Corte di Giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18, il subappalto è ammesso nella misura massima del 40%.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3, del Codice.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio la Società riscontri situazioni di indisciplina, incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potrà richiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

#### **ART. 15) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Fermo restando quanto indicato nel Capitolato e nel presente schema di contratto, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con il corrispettivo di appalto anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare danni ai beni patrimoniali e a terzi;
- le spese inerenti e conseguenti al contratto e gli atti relativi, ivi comprese le spese di bollo e registrazione in caso d'uso, nonché quelle per il conseguimento di eventuali concessioni, permessi e autorizzazioni inerenti l'esercizio della prestazione;
- tutti gli oneri necessari a eseguire in modo corretto e sicuro la prestazione;
- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione della prestazione, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'esercizio dell'attività oggetto della prestazione.

Oltre a quanto espressamente previsto dal Capitolato, l'Appaltatore dovrà in particolare:

- osservare la vigente normativa in campo ambientale durante le attività di competenza;
- osservare le norme concernenti l'assunzione e le assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e tutte le altre disposizioni in materia;
- evidenziare i rischi connessi all'ambiente di lavoro in attuazione dell'obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le prestazioni da effettuare;
- curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano conformi alle prescrizioni vigenti;
- informare immediatamente il DEC o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- far rispettare a eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo;

- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali.

## **ART. 16) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società, sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione della fornitura, sia il direttore dell'esecuzione del contratto e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidatagli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la responsabilità dell'Appaltatore.

La presenza sul luogo di personale di direzione e sorveglianza non limita né riduce tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare modalità esecutive atte a prevenire eventuali danni nei confronti di terzi, anche con riferimento allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, che non potranno essere in alcun modo alterati.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società, sia le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il direttore dell'esecuzione avrà emanato.

La responsabilità dell'Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti e indiretti, provocati nel corso della fornitura.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio e in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

## **ART. 17) GARANZIE**

Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, l'Appaltatore presta garanzia definitiva per un ammontare pari al ..... % (per cento) dell'importo delle prestazioni oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad ..... € (in cifre) ..... euro (in lettere), ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

La Società ha il diritto di valersi della garanzia per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della fornitura.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

La garanzia dovrà essere consegnata alla Società prima della firma del contratto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati durante le attività previste dal presente contratto ed è obbligata a indennizzare la Società o i terzi dei danni medesimi.

#### **ART. 18) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'**

L'Appaltatore dovrà ultimare la fornitura entro il termine di cui all'articolo 4 del presente schema di contratto. L'Appaltatore comunicherà per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimato la fornitura. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato di verifica di conformità. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procederà al saldo del corrispettivo di fornitura nonché allo svincolo della cauzione definitiva per un importo pari all'80% dell'importo complessivo. Il restante 20% sarà svincolato alla scadenza del periodo di copertura della garanzia e del pacchetto di manutenzione (minor termine tra 60 mesi dalla data di consegna degli autoveicoli o raggiungimento del chilometraggio massimo di km 300.000, riferito all'ultimo autoveicolo ancora soggetto alla manutenzione), previa verifica di conformità del servizio medesimo.

#### **ART. 19) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti.

#### **ART. 20) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione del contratto.

#### **ART. 21) NOMINA DI UN REFERENTE**

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e recapiti (fra cui numero telefonico) del referente unico a cui affidare la gestione dell'appalto.

#### **ART. 22) REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Peter Frick, Capo Servizio Affari Generali Tecnici della Società.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nel geom. Marco Bertoluzza, dipendente della Società.

### **ART. 23) PENALI**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna di ciascuna autovettura rispetto ai termini di cui all'articolo 4, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Società, per ciascuna autovettura non ancora consegnata, una penale pari all'uno per mille (1/1000) del valore offerto per la medesima autovettura.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per la riconsegna in manutenzione ordinaria e/o straordinaria rispetto a quanto indicato all'articolo 5, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Società una penale pari all'uno per mille (1/1000) del valore offerto per l'autovettura in manutenzione.

### **ART. 24) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In tema di risoluzione del contratto, trova applicazione l'articolo 108 del Codice.

### **ART. 25) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ**

È facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai termini dell'articolo 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, commi da 2 a 6, del Codice.

### **ART. 26) SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione della prestazione.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Appaltatore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

### **ART. 27) INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE 679/2016**

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di

quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi, in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: [privacy@autobrennero.it](mailto:privacy@autobrennero.it).

## **ART. 28) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b) del citato decreto, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

In capo alla Società rimarrà l'obbligo di fornire al soggetto affidatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

## **ART. 29) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01**

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01", del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza" di Autostrada del Brennero s.p.a., consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo [www.autobrennero.it](http://www.autobrennero.it);

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione fornitori;
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

### **ART. 30) DOMICILIO LEGALE**

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica indicati.

### **ART. 31) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si farà ricorso all'arbitrato.

### **ART. 32) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, verrà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

### **ART. 33) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo Schema di contratto.